Beni introdotti in Italia per tentata vendita

Autore : Studio Cerato & Associati

Categoria : Tutto IVA

Tagged as : cessione dei beni, disciplina acquisti intracomunitaritentata vendita

Data : 11 Gennaio 2018

In caso di beni introdotti in Italia per tentata vendita con mezzi propri da parte di un operatore comunitario, non si applica la disciplina degli acquisti intracomunitari per effetto della previsione contenuta nell'art. 38, co. 5, lett. a), del D.L. n. 331/1993, riferita anche all'ipotesi di introduzione nel territorio dello Stato di beni che, se importati, beneficerebbero dell'ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali (R.M. 30/E/ 2000). A ciò si aggiunga che, nel caso in esame:

- non è obbligatorio, durante la circolazione, che la merce venga scortata da documento di trasporto per beni viaggianti o da fattura proforma (a meno che si tratti di beni soggetti ad accisa o ad imposte di consumo, per i quali va emessa la bolla);
- l'acquisto intracomunitario non va rilevato da parte del soggetto estero, fino a quando i beni non perdono i requisiti che assistono la temporanea importazione, ovvero siano venduti in Italia o vi restino definitivamente, oppure sia superata la durata di permanenza nel territorio dello Stato, prevista in un massimo di 24 mesi dall'introduzione;
- all'atto della perdita dei requisiti, l'operatore comunitario deve assolvere gli obblighi previsti per rilevare l'acquisto intracomunitario in Italia, anche mediante la nomina di un rappresentante fiscale.

La successiva cessione dei beni, da parte dell'operatore comunitario nei confronti dell'acquirente italiano, deve essere assoggettata ad imposta, trattandosi di una operazione interna.

E' bene osservare che la tentata vendita si differenzia dalle vendite a distanza, in quanto:

- nella tentata vendita, la merce, prima di essere venduta, è trasportata direttamente in Italia dal fornitore o dagli incaricati alla vendita, e solo dopo la merce stessa è venduta "in loco", mediante la sottoscrizione del contratto con l'acquirente;
- nelle vendite a distanza, l'acquisto di un bene è perfezionato da un soggetto privato presso il domicilio del fornitore comunitario il quale, direttamente o tramite terzi, cura il trasporto della merce in Italia al domicilio del cliente successivamente al perfezionamento della vendita.